



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO III

Roma, 12\_5 GEN. 2021

All'Ufficio Legislativo Economia  
e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr. 17169/2021

Rif. prot. entrata nr. 16941/2021

Allegati: 1

Risposta a Nota del

OGGETTO: AS 2070 - Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19". **Relazione tecnica al passaggio.**

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, all'esame del Senato della Repubblica, si trasmette **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Ragioniere Generale dello Stato

111

## Relazione Tecnica

ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196

**AS 2070 “Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.”**

Il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, per l'acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo e per garantire, nell'arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione anticontagio nelle relazioni interpersonali.

Viene quindi integrato il quadro delle misure delineato dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

**Il testo del disegno di legge in esame provvede inoltre a coordinare le disposizioni del decreto-legge n. 172 del 2020 con quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con quelle del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, che vengono contestualmente abrogati.**

**L'articolo 1**, interviene sulla disciplina relativa alle misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall'emergenza in atto da COVID-19 ad integrazione di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.

In particolare, si prevede l'applicazione sull'intero territorio nazionale per giornate determinate delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, con alcune deroghe. Vengono inoltre previste misure sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del presente decreto, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, **nonché sanzioni per la violazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1. Tale modifica è stata introdotta dall'emendamento governativo che ha trasfuso le disposizioni di cui al decreto-legge n. 1/2021 nel decreto-legge n. 172/2020.**

**Atteso il carattere ordinamentale delle predette disposizioni, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Il citato articolo 1, a seguito dell'approvazione di un emendamento governativo, è stato integrato con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 158 del 2020, che contestualmente è stato abrogato**, le quali intervengono sulla disciplina relativa alle misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall'emergenza in atto da COVID-19. In particolare, si prevedono, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, limitazioni agli spostamenti in entrata e in uscita, nell'ambito del territorio nazionale, tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da specifiche esigenze all'uopo individuati. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, salve alcune eccezioni. Inoltre, si prevede che, nel medesimo periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri





possano essere adottate specifiche misure, individuate tra quelle previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario.

**Atteso il carattere ordinamentale delle predette disposizioni, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Con il menzionato emendamento governativo, si è provveduto a coordinare le disposizioni del decreto-legge n. 172 del 2020 con quelle del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, che è stato contestualmente abrogato.

**Lo stesso ha inserito nel testo del disegno di legge in esame le disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-sexies.**

**Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 1-ter non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Tali disposizioni, difatti, si sostanziano nella mera proroga di misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 già precedentemente previste per l'intero territorio nazionale e applicate nel corso delle festività natalizie e di fine anno (articolo 1-bis), nonché nella parziale modifica del meccanismo di individuazione delle c.d. "zone arancioni" e "zone rosse", già analiticamente disciplinato dall'articolo 1, commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Entrambi gli articoli, pertanto, hanno natura ordinamentale e, come tali, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 1-quater** reca disposizioni di natura organizzativa della didattica nelle scuole, **non suscettibili di comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.**

**L'articolo 1-quinquies** ha natura ordinamentale, recando la disciplina riguardante la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite (RSA). **Ad eventuali oneri amministrativi e finanziari da esso prodotti si provvede sulla base delle risorse stanziare dalle singole amministrazioni senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.**

**L'articolo 1-sexies** reca apposita clausola di invarianza finanziaria relativamente all'introduzione degli articoli da 1-bis a 1-quinquies nel testo del decreto-legge n. 172/2020.

**L'emendamento nel suo complesso non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**L'articolo 2** prevede un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione.

La disposizione normativa introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici puntualmente individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata alla norma.

Al fine di rendere quanto più rapido possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto legge "Rilancio", e stabilendo che la somma da corrispondere è pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.



L'ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro.

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.**

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Tenuto conto dell'ammontare del contributo a fondo perduto richiesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) dai soggetti che hanno dichiarato come attività prevalente uno dei codici ATECO indicati nell'allegato 1, gli oneri derivanti dalla disposizione in esame possono essere stimati in complessivi 645 milioni di euro.

Pertanto, la disposizione prevede un limite di spesa di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**L'articolo 2-bis, introdotto con emendamento nel corso dell'esame in Commissione,** integra il comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo che il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo in favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* – prorogato fino al 30 aprile 2021 dalla legge di bilancio – compete a condizione che le stesse imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, anziché dell'anno precedente, al fine di evitare che il raffronto venga effettuato con riferimento ai mesi del 2020 caratterizzati dal *lockdown*. La misura non determina effetti finanziari in quanto il dispositivo normativo è coerente con la valutazione della misura attualmente vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

an

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12/15 GEN. 2021



